

Bozza di Legge regionale di istituzione dei Centri antiviolenza

a cura di Elisa Pescio e Gianna Manghi
Udi - Centro Accoglienza per non subire violenza, Genova

Sono state analizzate le tre Leggi Regionali in cui si riconoscono i Centri Antiviolenza e alcuni articoli presenti nelle legislazioni sociali delle Regioni. In particolare, è stato preso come modello la legge del Friuli - Venezia Giulia che sembrava essere la più completa, quella che meglio esprimeva alcuni concetti specifici e le esigenze dei Centri. Nelle Regione Liguria manca un riconoscimento al Centro da parte delle Istituzioni, a parte una convenzione annuale stipulata con il Comune di Genova e soggetta a tutte le variabili del caso.

Questa "proposta di legge regionale" vuole essere uno stimolo e uno strumento. Una Legge Regionale in materia di regolamentazione dei Centri antiviolenza è il riconoscimento pubblico del nostro esistere: diventiamo così un soggetto presente nei piani delle Istituzioni e questo consente a noi una progettualità attiva e propositiva, non solo a breve termine e legata alla necessità immediate.

Abbiamo inoltre bisogno di criteri di riferimento, per la costruzione di una politica sociale per le donne di respiro ampio e nazionale. Avere come base un modello comune, su cui poi articolare le specifiche esigenze di ogni singola regione, potrebbe dare più forza e coesione al lavoro dei Centri in tutto il Paese.



ARTICOLO 1

(Principi)

La Regione..., coerentemente coi principi della Costituzione e delle Leggi vigenti, delle risoluzioni dell'ONU (1993, 1998, 2000), della risoluzione dell'OMS del 1996 e delle risoluzioni e programmi dell'Unione Europea (1986, 1997, 1999, 2000, 2002) in materia di violenza sulle donne, nonché del Primo rapporto mondiale su violenza e salute dell'OMS (2002, Racc. n° 5), RICONOSCE che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona ed alla sua libertà.

Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza nelle sue diverse forme, ed eventualmente ai loro figli e alle loro figlie, è assicurato il diritto ad un sostegno temporaneo per consentir loro di ripristinare l'inviolabilità e di riconquistare la libertà.

ARTICOLO 2

(Finalità)

La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonoma ed autogestite basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle associazioni femminili che siano iscritte agli albi di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e/o altre forme organizzative come cooperative sociali, che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione, la solidarietà delle vittime e che possano dimostrare almeno anni di esperienza nello specifico settore.

La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia tra l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia tra l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alle singole donne.

ARTICOLO 3

(Progetti antiviolenza)

1 L'Amministrazione Regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati:

2. Convegno nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne

28-29 novembre 2003, Marina di Ravenna

Gruppo di lavoro "Rapporti tra centri antiviolenza e istituzioni"

a- da associazioni femminili operanti in Regione iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e/o altre forme organizzative come cooperative sociali, che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione, la solidarietà delle vittime e che possano dimostrare almeno anni di esperienza nello specifico settore;

b- di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e/o altre forme organizzative come cooperative sociali, che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione, la solidarietà delle vittime e che possano dimostrare almeno anni di esperienza nello specifico settore;

2 I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere:

a- il "Centro antiviolenza", facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato, che può svolgere le seguenti funzioni ed attività di prima accoglienza:

1 colloqui preliminari, telefonici e/o interpersonali, per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;

2 percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni di violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia attraverso le relazioni tra donne;

3 colloqui informativi di carattere legale forniti da avvocate;

4 colloqui orientativi forniti da counsellors e psicologhe;

5 affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

6 gruppi autocentrati per il sostegno nel cambiamento ed il rafforzamento dell'autostima;

b- una o più "Case di accoglienza", a indirizzo segreto o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica o fisica per sé o per i figli e le figlie; le ospiti sono coadiuvate da operatrici qualificate che favoriscono l'autogestione;

c- una o più "Case di secondo livello", individuali o collettive, nelle quali possono essere ospitate donne che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei propri figli e figlie, necessitano di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

d- i Centri e le Case devono essere dotati di strutture e di personale adeguato, che deve essere tutto femminile. Le sedi dei Centri e delle Case possono essere di proprietà privata o pubblica.

3 L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, che possono essere retribuite e/o volontarie, a seconda del regolamento interno e/o della carta dei servizi.

4 A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli/e minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che vivano in situazioni di temporaneo disagio o difficoltà nelle relazioni familiari, coniugali od interpersonali e/o siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

5 Ogni Centro è retto da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne utenti od ospiti.

ARTICOLO 4

(Formazione e competenze del personale)

Il personale addetto dovrà essere dotato di adeguata competenza, acquisita mediante la frequenza di corsi di formazione, affiancato da un'attività di supervisione continua e periodicamente aggiornato.

Il personale potrà essere retribuito o volontario.

ARTICOLO 5

(Attività del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza)

1 Il Centro e le Case svolgono le seguenti attività, oltre a quella fondamentale dell'accoglienza:

a- raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;

2. Convegno nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne

28-29 novembre 2003, Marina di Ravenna

Gruppo di lavoro "Rapporti tra centri antiviolenza e istituzioni"

- b- diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
- c- formazione e aggiornamento delle operatrici dei Centri, degli operatori sociali, dei volontari e delle persone interessate ad operare nel settore;
- d- progetti formativi per la costruzione ed il rafforzamento dell'autonomia personale;
- e- iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni, associazioni e privati;
- f- raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati;
- g- proposta e consulenza a Regione ed Enti locali, istituzioni, associazioni, fondazioni e privati su leggi, programmi amministrativi e progetti sul problema della violenza alle donne

ARTICOLO 6

(Rapporti con le strutture pubbliche)

Il Centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere dei protocolli d'intesa, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali Pronto Soccorso ospedalieri, Carabinieri, Commissariati di Pubblica Sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio.

ARTICOLO 7

(Assistenza alloggiativa garantita)

La Regione emana norme affinché i Comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli e alle loro figlie minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.(...)

ARTICOLO 8

(Convenzioni)

La Regione promuove e sostiene la formazione di un coordinamento regionale delle associazioni femminili contro la violenza. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili aventi i requisiti di cui all'art., comma...., per lo studio, la redazione e la realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi ed assicurare la continuità del progetto stesso.

Gli Enti locali devono comunque garantire:

- a- strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b- copertura delle spese di gestione e funzionamento;
- c- la copertura finanziaria delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
- d- adeguate e periodiche campagne informative, in collaborazione con i Centri, in merito all'attività e ai servizi offerti dai Centri antiviolenza.

ARTICOLO 9

(Fondo di garanzia)

La Regione emana norme per l'istituzione di un fondo di garanzia con il quale venga assicurata la prestazione periodica in favore dei coniugi creditori del diritto di mantenimento.

ARTICOLO 10

(Comulabilità dei finanziamenti)

- 1 I finanziamenti concessi ai sensi della presente Legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
- 2 Le convenzioni di cui all'art. 8 prevedono le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

2. Convegno nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne
28-29 novembre 2003, Marina di Ravenna
Gruppo di lavoro " Rapporti tra centri antiviolenza e istituzioni"

ARTICOLO 11

(Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi)

1 La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale....., sentita la Commissione Consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'art. 3.

Nello stabilire tali criteri tiene conto della distribuzione dell'intervento sul territorio regionale, garantendo che in ciascuna provincia sia attivo almeno un centro di accoglienza delle richieste e dei bisogni relativi a problemi di maltrattamento e violenza sulle donne.

Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 sono demandati

2 Le domande di concessione dei contributi devono pervenire entro il 31 Gennaio di ogni anno.

3 I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 70% dell'importo complessivo; il restante 30% viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

ARTICOLO 12

(Norme finanziarie)

Per le finalità previste dalla presente Legge è autorizzata per l'anno la spesa